

COMUNE DI CAMBIANO



Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI URBANI.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. data

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal al

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizione	3
Art. 3 - Caratteristiche della concessione	3
Art. 4 - Requisiti di assegnazione	3
Art. 5 - Modalità di assegnazione	4
Art. 6 - Modalità di formazione della graduatoria	5
Art. 7 - Durata	5
Art. 8 – Dimensioni e superfici per ogni orto.....	5
Art. 9 - Revoca.....	5
Art. 10 - Obblighi dell'assegnatario	6
Art. 11 - Divieti	7
Art. 12 - Manutenzione.....	8
Art. 13 - Coltivazioni.....	8
Art. 14 – Ripostigli e costruzioni	8
Art. 15 - Orari	8
Art. 16 - Manleva	8
Art. 17 - Gestione dei rifiuti	8
Art. 18 - Vigilanza e sanzioni	9
Art. 19 – Comitato di gestione degli orti.....	9
Art. 20 – Modifiche al regolamento.....	9
Art. 21 – Norme finali	10

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Cambiano favorisce la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

Art. 2 - Definizione

1. Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze di progetto, in maniera il più possibile omogenea per forma e dimensioni.

Art. 3 - Caratteristiche della concessione

1. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Cambiano viene stipulata una convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente Regolamento.
3. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal personale comunale incaricato.
4. All'atto della sottoscrizione della convenzione ed a garanzia del rispetto degli obblighi assunti, l'assegnatario versa al Comune di Cambiano la somma di € 80,00 a titolo di deposito cauzionale; tale somma verrà restituita al momento della cessazione della gestione del lotto mentre sarà incamerata dal Comune in caso di violazione della convenzione.
5. Per i soggetti aventi un reddito ISEE inferiore a € 8.500,00 la somma del deposito cauzionale è ridotta del 50%.
6. Per i soggetti aventi un reddito ISEE inferiore a € 4.000,00 la somma del deposito cauzionale è ridotta del 75%.
7. I soggetti aventi reddito zero sono esonerati dal pagamento della cauzione.
8. Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per la convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Art. 4 - Requisiti di assegnazione

1. Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Residenza anagrafica nel Comune di Cambiano;
 - b. Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
 - c. Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Cambiano, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto.
 - d. Aver compiuto 18 anni;
 - e. Non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto;
 - f. I cittadini diversamente abili (in possesso di idonea certificazione) che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto, possono presentare domanda

congiuntamente ad altro cittadino abile. In assenza di domanda congiunta, se assegnatari, potranno avvalersi della collaborazione di appartenenti al nucleo familiare di convivenza o comunque di altre persone da loro stessi segnalate.

Art. 5 - Modalità di assegnazione

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento.
2. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune ecc.
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4.
4. Le domande presentate sono valutate da una Commissione di assegnazione che procede ad escludere quelle non conformi al bando.
5. La Commissione di assegnazione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. o suo delegato, dal Responsabile del Servizio Segreteria o delegato, dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata o suo delegato.
6. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

REDDITO ISEE

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Fino a €. 4.000,00 | 10 punti |
| • Da € 4.001,00 a € 8.500,00 | 8 punti |
| • Da € 8.501,00 a € 12.000,00 | 5 punti |
| • Da € 12.000,01 a € 15.500,00 | 3 punti |
| • oltre € 15.501 | 1 punto |

NUCLEO FAMILIARE

- | | |
|-------------------------------|----------|
| • FAMIGLIA DI 5 o PIÙ PERSONE | 10 punti |
| • FAMIGLIA DI 4 PERSONE | 7 punti |
| • FAMIGLIA DI 2 o 3 PERSONE | 5 punti |
| • PERSONA SOLA | 3 punti |

CONDIZIONE LAVORATIVA (DEL RICHIEDENTE)

- | | |
|----------------|---------|
| • CASALINGO/A | 7 punti |
| • PENSIONATO/A | 5 punti |
| • OCCUPATO/A | 3 punti |

7. Costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio, le seguenti condizioni, nell'ordine:
 - a. reddito più basso,
 - b. composizione del nucleo familiare.
8. Non potrà in nessun caso essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
9. L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

Art. 6 - Modalità di formazione della graduatoria

1. La graduatoria viene formata dalla Commissione
2. L'esito dell'istruttoria di ogni domanda è comunicato al richiedente mediante apposita comunicazione.
3. La graduatoria, in presenza di chiusura di bando, viene stilata tenendo esclusivamente presente la data di presentazione della domanda

Art. 7 - Durata

1. La durata della convenzione per la concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di 2 anni (fino al 31/11/2020).
2. In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.
3. Il Comune ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 5.
4. In caso di perdita delle capacità attitudinali da parte dell'assegnatario o la perdita di anche uno solo dei requisiti di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Comune provvede analogamente a quanto previsto al comma precedente.
5. In caso di decesso dell'assegnatario la conduzione dell'orto spetta, sino alla scadenza naturale del contratto, solo al coniuge o more uxorio convivente e/o figli conviventi, qualora lo stesso ne faccia espressa richiesta entro 60 giorni dal decesso. In caso contrario il Comune provvede ad assegnare il lotto ad altro assegnatario in graduatoria.
6. I beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.
7. L'assegnazione dei lotti avverranno a seguito della stipula della Convenzione e comunque non appena disponibili.

Art. 8 – Dimensioni e superfici per ogni orto

Ogni orto avrà le dimensioni di circa 50 mq.

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:

- I passaggi pedonali di accesso agli orti;
- Eventuali contenitori di compostaggio a servizio degli orti.

Art. 9 - Revoca

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

- a. utilizzo improprio dell'area;
 - b. costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura (se non espressamente autorizzati dal Comune);
 - c. danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
 - d. perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
 - e. mancato utilizzo dell'orto;
 - f. ricovero di animali da cortile, cani gatti e simili;
2. In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 15.
 3. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.
 4. Per motivi di interesse generale, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 4 mesi; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

Art. 10 - Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nella convenzione.
2. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 4; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 5 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria del 30/11/2020.
3. L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità.
4. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare le norme che regolano i rapporti di buon vicinato
5. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
6. Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
7. L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
8. Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.
9. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale proceda con l'allacciamento idrico degli orti urbani, l'irrigazione, da eseguirsi in modo razionale e priva di sprechi, potrà essere effettuata, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale, dal 1° Marzo al 15 Ottobre dall'alba sino alle ore 10 e dalla ore 18 sino al tramonto, per un massimo di un'ora al giorno per orto facendo uso dell'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione Comunale; è severamente vietato l'utilizzo di acqua proveniente da rogge o fontanili.

10. In caso di carenza idrica, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua.
11. Ogni orto potrà essere provvisto di un apposito contenitore per la raccolta dell'acqua piovana di capienza massima di litri 200, a cura e spese del concessionario.

Art. 11 - Divieti

E' fatto divieto agli assegnatari di:

- a. lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
- b. bruciare residui di vegetazione, sterpaglie, rifiuti;
- c. eseguire impianti o allacciamenti elettrici;
- d. allevare animali nel lotto;
- e. costruire capanni, costruzioni, strutture e simili, se non espressamente autorizzati dal Comune;
- f. tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- g. posare teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le dimensioni previste nell'art. 14;
- h. piantare alberi;
- i. di stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi.
- j. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- k. scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere inseriti negli appositi contenitori che dovranno essere trasformati in compost depositandoli o interrando nel proprio orto;;
- l. produrre rumori molesti;
- m. installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- n. fare arrampicare sulle reti di confine, se presenti, qualsiasi pianta;
- o. entrare negli orti altrui senza permesso;
- p. superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- q. occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- r. installare nelle parti comuni e negli eventuali ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- s. usare e tenere in deposito negli eventuali ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 -2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- t. spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (tranne letame o simili che dovranno essere immediatamente interrati);
- u. affiggere, all'interno dell'area degli orti comunali, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- v. svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale e/o non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi;
- w. ampliare o modificare l'appezzamento assegnato;

Art. 12 - Manutenzione

1. L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto della convenzione.
2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sul lotto, il taglio dell'erba all'esterno della recinzione di pertinenza ogni qual volta si renda necessario al fine del mantenimento del decoro dell'area.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Coltivazioni

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.
E' vietata la piantumazione di alberi di qualunque genere, sull'intera area degli orti e l'allevamento di animali.

Art. 14 – Ripostigli e costruzioni

1. I ripostigli non potranno essere usati per il pernottamento, né dovranno contenere elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto.
2. Eventuali coperture tipo serra, tunnel e reti antigrandine la cui altezza massima consentita è di m 2,00, sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm. dai confini della particella orticola.
3. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti.
4. Il conduttore può realizzare una tettoia in legno aperta con profondità di 2 metri, larghezza di 2 metri e altezza pari a 2 metri; è demandata alla Giunta comunale l'approvazione degli schemi e disposizioni esecutive per la realizzazione delle tettoie.

Art. 15 - Orari

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

Art. 16 - Manleva

L'Amministrazione Comunale di Cambiano è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi.

Art. 17 - Gestione dei rifiuti

L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto. In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

I rifiuti organici vegetali non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 18 - Vigilanza e sanzioni

1. Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.
2. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i.
3. Dopo tre richiami scritti l'Amministrazione comunale revocherà l'assegnazione del lotto.
4. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Art. 19 – Comitato di gestione degli orti

Dovrà essere istituito un comitato di gestione che è costituito da cinque assegnatari. I cinque assegnatari componenti del Comitato di Gestione, vengono eletti dall'Assemblea degli assegnatari all'inizio di ogni periodo e rimangono in carica per l'intero periodo.

L'elezione del Comitato di Gestione avviene mediante voto dei componenti l'Assemblea degli assegnatari espresso mediante una preferenza nominativa.

I cinque componenti che ottengono il maggior numero di preferenze formano il Comitato di Gestione.

In caso di parità di preferenze, prevale chi sia più anziano d'età.

Fra i componenti del Comitato di Gestione è proclamato Presidente chi ha ricevuto più preferenze e, in caso di parità, il più anziano d'età.

Il Comitato di Gestione decade anticipatamente:

- a. in caso di richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli assegnatari e votata a maggioranza dall'assemblea degli assegnatari;
- b. in caso di dimissioni scritte di almeno tre (n. 3) dei suoi componenti.

In caso di decadenza anticipata del Comitato di Gestione, si procede a nuove elezioni dello stesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Indipendentemente dalla data di rinnovo per le cause di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Comitato di Gestione dura in carica sino alla fine del periodo.

Il Comitato di Gestione:

- può dare incarichi specifici ai suoi componenti
- può all'occorrenza, con preavviso di almeno dieci giorni, indire assemblee straordinarie
- sentita l'Assemblea almeno una volta all'anno, relaziona all'Ufficio Tecnico LL.PP. sulle attività svolte.
- verifica il rispetto del presente Regolamento segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio Tecnico LL.PP.;
- svolge funzioni di collegamento con l'Ufficio Tecnico LL.PP. segnalando eventuali istanze degli assegnatari;
- promuove iniziative di socializzazione fra gli assegnatari.

Art. 20 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dal provvedimento di assegnazione.



PLANIMETRIA ORTI URBANI

